

REGOLAMENTO

IV – ELEZIONI

TESTO MODIFICATO

4.1 Diritto di voto per il rinnovo degli organi pastorali

4.1.1 Hanno diritto di voto tutti coloro che fanno parte legittimamente dell'Associazione (Art.4 dello Statuto; art. 2.3 del Regolamento).

4.1.2 Perde il diritto di voto:

- chi è incorso in sanzioni canoniche (cf c.c. 1313-1338 del *Codice di Diritto Canonico*);
- chi per più di un anno non partecipa regolarmente e/o attivamente alla vita del Rinnovamento nello Spirito Santo per cause non giustificate.

4.1.3 Il diritto di voto non può essere esercitato tramite deleghe. In caso di assenza o impedimento di un Coordinatore/Presidente, il voto potrà essere espresso da un membro scelto a maggioranza nell'organismo pastorale da lui presieduto.

4.2 Requisiti per le candidature

4.2.1 Le persone che vengono candidate, devono rispondere a precisi requisiti - verificati nel discernimento comunitario – di idoneità:

- a) umana: equilibrio, maturità e senso di responsabilità;
- b) spirituale: evidente e comprovato cammino di conversione e vita guidata dallo Spirito Santo;
- c) carismatica: esercizio dei carismi e capacità di discernimento;
- d) di comunione nella realtà locale e/o nell'organo pastorale in cui si può essere eletti;
- e) di maturità ecclesiale necessaria per affrontare adeguatamente le responsabilità derivanti dall'assunzione dell'incarico.

4.2.2 Unitamente a quanto sopraddetto, i candidati devono assicurare l'impegno temporale adeguato all'incarico assunto e prioritario rispetto ad altri impegni di natura ecclesiale o di tipo associativo o di volontariato.

4.2.3 Ogni singolo aderente alla associazione può dichiarare la disponibilità ad essere candidato. Tale dichiarazione non comporta l'automatica accettazione della candidatura, ma è sempre subordinata alla verifica della presenza dei requisiti richiesti e al discernimento degli organi pastorali ai vari livelli, come previsto dal presente regolamento. Non è ammessa in qualsiasi forma la propaganda elettorale.

4.2.4 Per essere eletti in un Pastorale di servizio si richiede un'anzianità di almeno due anni dalla data di effusione, fatta eccezione per il Pastorale di servizio dei gruppi di nuova formazione.

L'organo superiore può preventivamente autorizzare deroghe su richiesta dell'organo pastorale uscente. Detta procedura può essere autorizzata solo sulla base di rilevanti considerazioni di natura pastorale

4.2.5 Per essere eletti negli organi di servizio di livello diocesano e regionale si richiede un'esperienza di almeno un mandato in un organo di servizio pastorale o, se ministeriale, di livello regionale/nazionale, o di un mandato come Consigliere spirituale. I candidati, dopo il

previsto discernimento da parte dell'organo uscente, sono iscritti in un'apposita lista che viene consegnata ai votanti.

4.2.6 Si eviti l'elezione nello stesso organo di servizio di parenti ed affini (cfr art. 4.7).

4.3 Modalità per le candidature

4.3.1 Per il livello delle realtà locali, diocesano e regionale, ogni organo di servizio uscente è responsabile del discernimento sui candidati di cui prepara la lista che comunica all'organo competente per la nomina del presidente dell'assemblea elettorale. L'eventuale esclusione di candidati, comunque frutto di un attento discernimento, deve essere motivata all'organo pastorale superiore e comunicata in tempo utile ai diretti interessati.

L'organo pastorale superiore ha facoltà di effettuare osservazioni, di richiedere ulteriori approfondimenti ed eventualmente di riammettere i candidati esclusi.

4.3.2 La suddetta comunicazione va fatta secondo tempi necessari e sufficienti perché si sviluppino, in un clima autenticamente evangelico, una reale verifica pastorale sia nella dimensione spirituale che comunitaria.

4.3.3 È data facoltà anche agli organi pastorali di livello superiore verificare, per ogni candidato, previamente alle elezioni, la presenza sufficiente e complessiva dei requisiti necessari, con il metodo del discernimento collegiale.

Nel caso si ravvisi l'evidente e comprovata carenza di tali requisiti, tale da poter compromettere l'operato dell'organo pastorale o il buon nome dell'associazione, l'organo pastorale di livello superiore può operare l'esclusione della candidatura, motivandola al diretto interessato e all'organo pastorale di livello inferiore.

4.3.4 Per il Pastorale di servizio sono candidati tutti i membri che ne abbiano i requisiti, come dall'ultimo elenco ufficiale di aderenti alla realtà locale, eccetto coloro che si autoescludono, in forma scritta o la rendano manifesta pubblicamente, o siano stati esclusi dagli organi preposti, in quanto non rispondenti ai requisiti suesposti.

4.3.5 Ogni Comitato diocesano o regionale di servizio stabilisce il numero di candidature che possono essere fatte da ogni realtà locale per il rinnovo del Comitato di servizio stesso, anche stabilendo un numero diverso di candidature a seconda della consistenza numerica dei proponenti.

Ogni Comitato regionale di servizio stabilisce il numero di candidature che possono essere fatte da ogni Comitato diocesano per il rinnovo del Comitato regionale.

4.3.6 Per l'elezione del Comitato diocesano o del Comitato regionale di servizio, ogni Comitato, relativamente al proprio ambito, viste le candidature formulate, può proporre fino a un massimo di candidati pari alla metà dei membri da eleggere, con arrotondamento per eccesso (ad es. su 5 si formulano fino a 3 candidature).

La stessa norma disciplina le candidature presentate dal Comitato diocesano per l'elezione del Comitato regionale di servizio.

4.3.7 Per l'elezione del Coordinatore diocesano, ove non fosse costituito il Comitato diocesano di servizio, ogni coordinatore di realtà locale, sentiti i Pastorali di servizio, può esprimere una candidatura.

4.3.8 Qualora l'organo di servizio uscente sia inadempiente nello svolgimento delle suddette funzioni, interverrà l'organo di servizio di livello superiore.

4.3.9 Il pastorale di servizio di una realtà locale che non superi i 20 aderenti, sarà composto da tre membri; per le realtà locali con più di 20 aderenti il pastorale di servizio sarà composto da tre fino a un massimo di sette membri.

La congruità del numero dei membri di un pastorale di servizio può essere verificata dell'organo di livello superiore.

4.3.10 Le Diocesi con un massimo di 7 realtà locali riconosciute eleggeranno il solo Coordinatore diocesano.

4.3.11 Per le diocesi da 8 a 20 realtà locali riconosciute il Comitato diocesano di servizio sarà formato da tre o cinque membri; da 21 a 50 realtà locali da un massimo di cinque membri; oltre 50 realtà locali fino a sette membri.

La congruità del numero dei membri di un Comitato diocesano di servizio deve essere verificata del Comitato regionale.

In caso di necessità il Comitato regionale di servizio può autorizzare, in deroga, per le diocesi che lo richiedano, una minore o maggiore presenza di membri di comitato fino ad un massimo di nove e comunque sempre in numero dispari.

4.3.12 Per le regioni fino a 50 realtà locali il Comitato regionale di servizio sarà formato da cinque membri; oltre 50 realtà locali sarà formato da sette membri.

In caso di necessità il Comitato nazionale di servizio può autorizzare, in deroga, per le regioni che lo richiedano, una minore o maggiore presenza di membri di comitato fino ad un massimo di nove e comunque sempre in numero dispari.

4.3.13. Per il livello nazionale è prevista apposita procedura.

4.4 Procedimento nelle elezioni per il livello delle realtà locali, diocesane, regionali.

4.4.1 Dopo un'adeguata informazione e preparazione circa la natura e le funzioni degli organi da costituire o da rinnovare, tutti gli aventi diritto al voto sono convocati, di norma, in forma scritta, ad eccezione delle elezioni per le realtà locali.

La convocazione va spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per il rinnovo dell'organo pastorale.

4.4.2 Il giorno previsto per l'elezione si proceda in un clima di preghiera e di discernimento, affinché ciascun elettore faccia la propria scelta nella libertà della sua coscienza e sotto la guida e la signoria dello Spirito Santo.

4.4.3 Il procedimento da seguire per le elezioni degli organi pastorali delle realtà locali, diocesane e regionali, è il seguente:

a) per la validità dell'elezione è necessario che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e che l'assemblea degli elettori sia presieduta da un incaricato dell'organo di servizio di livello superiore appositamente delegato;

b) l'assemblea designa due scrutatori che, con il presidente, procederanno allo spoglio delle schede e controfirmeranno il verbale;

c) pastorale di servizio e coordinatore vengono eletti con votazioni separate;

d) si possono esprimere un numero di preferenze pari al numero intero arrotondato per eccesso della metà dei membri da eleggere (es. su 5 da eleggere si possono esprimere 3 preferenze);

e) sono eletti coloro che, nell'ordine, risultano i primi della serie fino al numero previsto; in caso di parità si procede al ballottaggio esprimendo una sola preferenza; in caso di ulteriore parità si proceda con il sorteggio alla presenza di tutta l'assemblea;

f) il coordinatore risulta eletto solo se riceve la maggioranza assoluta dei voti validi. Se dopo il primo scrutinio nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete votando solo i primi 2; si procede con il sorteggio nel caso di ulteriore parità di voti;

g) per l'elezione del pastorale di servizio è preferibile non pubblicizzare il numero delle preferenze conseguite da ciascun candidato, mentre per le altre elezioni siano resi noti i risultati delle votazioni relative a tutti i candidati;

h) di norma non può essere eletto coordinatore chi è eletto in quell'organo per la prima volta, fatta eccezione per i gruppi di nuova costituzione e per le realtà locali fino a 20 aderenti. L'organo superiore può preventivamente autorizzare la deroga su richiesta dell'organo pastorale uscente, solo sulla base di rilevanti considerazioni di natura pastorale;

i) qualora ai fini della elezione del coordinatore risulti eleggibile una sola persona con i requisiti richiesti al punto h), il coordinatore potrà essere eletto tra tutti i membri dell'organo collegiale.

4.4.4 Il presidente e i due scrutatori sono responsabili del corretto procedimento di ogni fase elettorale. Il presidente dell'assemblea, concluse le votazioni e proclamati i risultati delle stesse, procede al passaggio delle consegne dall'organo uscente al nuovo.

4.4.5 L'invocazione dello Spirito Santo sui nuovi eletti, da parte dei fratelli che hanno presenziato alla votazione, sancisce l'inizio dell'attività dell'organo eletto.

L'inizio dell'attività dell'organo eletto, dopo la preghiera di invocazione dello Spirito Santo, sarà seguita dalla sottoscrizione dell'accettazione dell'incarico e dalla assunzione della nuova responsabilità da parte di tutti gli eletti negli organi pastorali a qualsiasi livello. In mancanza, l'elezione non produce effetto.

Gli organi pastorali di livello superiore vigilino e si adoperino, fattivamente, per un fraterno e corretto passaggio di consegne tra organi pastorali uscenti e subentranti.

4.5 Procedimento elettorale per il livello nazionale

4.5.1. Il Coordinatore nazionale uscente convoca contestualmente:

- l'Assemblea nazionale per l'elezione del Presidente nazionale e dei sei membri del Consiglio nazionale;

- il Consiglio nazionale uscente per l'elezione dei membri del Comitato nazionale di servizio. Tutti gli aventi diritto al voto sono convocati in forma scritta. La convocazione va spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'elezione.

4.5.2 L'Assemblea nazionale è presieduta dal Coordinatore nazionale uscente.

Per la validità dell'elezione è necessario che siano presenti in prima convocazione i 2/3 degli aventi diritto.

Nel caso non si costituisca validamente in prima convocazione, l'Assemblea nazionale risulta validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta (50% +1) dei suoi componenti.

4.5.3 Per l'elezione del Presidente nazionale possono proporre candidature:

a) il Consiglio nazionale uscente, il quale può proporre fino a 3 candidature con le seguenti modalità: ogni membro del Consiglio nazionale, appositamente convocato in seduta ordinaria, ha facoltà di proporre un candidato. I nominativi proposti vengono inseriti in un'unica lista; si procede alle elezioni con scrutinio segreto, ogni membro di Consiglio nazionale può esprimere una sola preferenza. Effettuato lo spoglio i primi tre risultano i candidati proposti dal Consiglio nazionale;

b) ogni Consiglio regionale può proporre candidature di sorelle e fratelli, anche di altre regioni, fino ad un massimo di tre, con procedura analoga a quella prevista per il Consiglio nazionale.

4.5.4 Il Comitato nazionale uscente raccoglie le candidature e verifica, a norma del regolamento, la presenza dei requisiti e la disponibilità da parte dei singoli candidati. Il Comitato nazionale di servizio, in caso di non accettazione di candidature, comunica a chi propone la candidatura, fraternamente e secondo i principi evangelici, l'esclusione. Tale decisione, se richiesto e ne ricorre la possibilità, si può motivare ai diretti interessati.

4.5.5 Le candidature raccolte saranno presentate in un'unica lista il giorno stabilito per le elezioni. L'assemblea procede alla nomina del Presidente e di due scrutatori e costituisce il seggio elettorale. L'assemblea poi procede a scrutinio segreto alla votazione, esprimendo un'unica preferenza. Risulta eletto chi riceve, al primo scrutinio, almeno i due terzi (2/3) dei voti validi. Se dopo il primo scrutinio nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete la votazione: risulta eletto chi riceve la maggioranza assoluta dei voti (50%+1). Se dopo il secondo scrutinio, nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete la votazione con il ballottaggio tra i primi due della seconda votazione: risulta eletto chi riceve il maggior numero di voti.

4.5.6 L'invocazione dello Spirito Santo sul Presidente eletto, da parte dei fratelli che hanno presenziato alla votazione, sancisce l'inizio dell'attività e l'immediata entrata in carica dell'organo pastorale eletto. L'accettazione dell'incarico e l'assunzione della responsabilità da esso derivante - a norma del regolamento - viene formalizzata unitamente alla sottoscrizione del verbale della seduta da parte del nuovo Presidente.

4.5.7 L'Assemblea, dopo l'elezione del nuovo Comitato nazionale di servizio da parte del Consiglio nazionale uscente (cfr art.4.5.8), procede alla elezione di sei membri del Consiglio nazionale con le seguenti modalità.

Il Comitato nazionale di servizio uscente avrà cura di predisporre le liste dei candidati per l'elezione dei sei membri aggiunti del Consiglio nazionale sulla base di tre ambiti di impegno precedentemente individuati e approvati dal Consiglio nazionale uscente.

Possono proporre candidature:

a) il Consiglio nazionale uscente, il quale può proporre fino a nove candidature. Ogni membro del Consiglio nazionale può proporre fino a tre nominativi. I primi nove nominativi con maggior numero di segnalazione saranno proposti al Comitato nazionale uscente;

b) ogni Consiglio regionale può proporre candidature di sorelle e di fratelli (anche di altre regioni) fino al numero complessivo di nove, con procedura analoga a quella prevista per il Consiglio nazionale.

Il Comitato nazionale di servizio uscente raccoglie le candidature e verifica, a norma del regolamento, la presenza dei requisiti, la disponibilità da parte dei singoli candidati e predisporre le liste per ogni ambito.

Costituito il seggio elettorale si procede all'elezione a scrutinio segreto, in ordinata successione, con singola votazione e per singolo ambito di impegno. Ogni membro dell'assemblea può esprimere fino a due preferenze. Risulteranno eletti al Consiglio nazionale i

primi due nominativi di ogni lista in base al numero delle liste presentate. In caso di parità nella lista, si procede al ballottaggio.

L'invocazione dello Spirito Santo sui membri del Consiglio nazionale eletti, da parte dei fratelli che hanno presenziato alla votazione, sancisce l'inizio dell'attività degli stessi e l'immediata entrata in carica nel Consiglio nazionale. L'accettazione dell'incarico e l'assunzione della responsabilità da esso derivante dovrà essere firmata dai nuovi eletti con la sottoscrizione di estratto del verbale della seduta.

4.5.8 Il Consiglio nazionale uscente, nella stessa seduta di elezione del Presidente nazionale, presieduto dal nuovo Presidente nazionale, procede alla elezione in ordinata successione e con singola votazione del:

- 1) Coordinatore nazionale;
- 2) Direttore della Associazione;
- 3) altri eventuali membri il Comitato nazionale di servizio, fino ad un massimo di tre, secondo quanto stabilito dal Consiglio nazionale uscente.

4.5.9 Le candidature per il Coordinatore nazionale e per il Direttore possono essere proposte dal:

a) Comitato nazionale di servizio uscente il quale può proporre nella lista fino a tre candidati con le seguenti modalità: ogni membro del Comitato nazionale di servizio, appositamente convocato in seduta ordinaria, ha facoltà di proporre un candidato. I nominativi proposti vengono inseriti in un'unica lista; si procede alle elezioni con scrutinio segreto. Ogni membro di Comitato nazionale di servizio può esprimere una sola preferenza. Effettuato lo spoglio i primi tre risultano i candidati proposti dal Comitato nazionale di servizio;

b) ogni Comitato regionale di servizio può proporre al Comitato nazionale di servizio uscente le candidature di sorelle e di fratelli anche di altre regioni, fino ad un massimo di tre, con procedura analoga a quella prevista per il Comitato nazionale di servizio.

4.5.10 Il Comitato nazionale di servizio uscente raccoglie le candidature, verifica, a norma del regolamento, la presenza dei requisiti, la disponibilità da parte dei singoli nominativi proposti e predispone le liste per ogni ambito.

4.5.11 Il giorno delle votazioni il Consiglio nazionale, costituito il seggio elettorale, procede in ordinata successione e con singola votazione a scrutinio segreto, alla elezione del Coordinatore nazionale e del Direttore.

Per ogni singola votazione, ciascun membro del Consiglio nazionale può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto chi riceve al primo scrutinio almeno i due terzi (2/3) dei voti validi. Se dopo il primo scrutinio nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete la votazione. In tal caso risulta eletto chi riceve la maggioranza assoluta dei voti (50%+1). Se dopo il secondo scrutinio nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete la votazione con il ballottaggio tra i primi due della seconda votazione: risulta eletto chi riceve il maggior numero di voti.

4.5.12 Il Consiglio nazionale procede di seguito alla elezione di altri membri il Comitato nazionale di servizio, fino ad un massimo di tre. Il Consiglio nazionale uscente avrà cura, precedentemente alle votazioni, di individuare fino a tre ambiti di attività, per i quali si rende necessario eleggere i membri aggiunti al Comitato nazionale di servizio.

4.5.13 La procedura per le candidature e per le elezioni degli altri membri del Comitato nazionale di servizio è identica a quella stabilita per il Coordinatore nazionale e per il Direttore

dell'Associazione (cfr 4.5.10). Tale procedura si effettua con votazione separata per ogni singolo membro.

4.5.14 L'invocazione dello Spirito Santo su tutto il Comitato nazionale di servizio eletto, da parte dei fratelli che hanno presenziato alla votazione, sancisce l'inizio dell'attività degli stessi e l'immediata entrata in carica nel Comitato nazionale di servizio come organo collegiale. L'accettazione dell'incarico e l'assunzione della responsabilità da esso derivante dovrà essere firmata dai nuovi eletti singolarmente, unitamente alla sottoscrizione di estratto del verbale della seduta.

4.5.15 A norma dello statuto, il nuovo Comitato nazionale di servizio, nella prima seduta utile, nomina fino a quattro membri del Consiglio nazionale che si insedieranno in sostituzione di quelli in carica nel precedente mandato.

Tali nuovi membri designati saranno convocati nella prima seduta utile del Consiglio nazionale. L'invocazione dello Spirito Santo su tali fratelli con la sottoscrizione dell'accettazione dell'incarico e l'assunzione di responsabilità da esso derivante, sancisce l'entrata in carica degli stessi.

4.5.16 A norma di quanto previsto dallo statuto - all'art.17 § 1 lett.d) - ai fini della compiuta composizione del Consiglio nazionale, le regioni con un numero di realtà locali superiori a cento provvederanno all'elezione di un membro di Consiglio nazionale.

A tal fine il Coordinatore regionale neoletto, sentiti previamente e singolarmente i membri del CRS, nella prima seduta utile dell'organo collegiale, propone i nominativi disponibili tra i membri del CRS. Il CRS, a scrutinio segreto, elegge il membro del Consiglio nazionale.

Tali nuovi membri designati saranno convocati nella prima seduta utile del Consiglio nazionale. L'invocazione dello Spirito Santo su tali fratelli, con la sottoscrizione dell'accettazione dell'incarico e l'assunzione di responsabilità da esso derivante, sancisce l'entrata in carica degli stessi.

4.6 Durata in carica

4.6.1 È necessario prevedere un regolare ricambio dei membri degli organi di servizio e dei delegati dei ministeri e dei servizi organizzativi allo scopo di impedire l'appiattimento e l'uniformità nell'esercizio dei loro compiti e al fine di favorire la crescita e la moltiplicazione dei doni e dei carismi.

4.6.2. Per i membri del Pastorale di servizio, del Comitato diocesano e del Comitato regionale si stabilisce di norma un limite di tre mandati consecutivi.

In caso di comprovata necessità è possibile essere rieletti per mandati successivi, previa autorizzazione dell'organo pastorale superiore che valuta la deroga sulla base di rilevanti considerazioni di natura pastorale.

4.6.3 Di norma i Coordinatori dei livelli locale, diocesano e regionale possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

Chi è eletto coordinatore senza aver maturato mandati di servizio nell'organo pastorale, potrà essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.

In caso di comprovata necessità è possibile essere rieletti per mandati successivi, previa autorizzazione dell'organo pastorale superiore, che valuta la deroga sulla base di rilevanti considerazioni di natura pastorale.

La rielezione dovrà comunque avvenire con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi.

4.6.4 Per il coordinatore della realtà locale, diocesano e regionale, non vanno computati i mandati già svolti eventualmente come semplice membro dell'organo pastorale. Il conteggio dei numeri di mandati si effettua, pertanto, dalla data dell'elezione a coordinatore e solo per i mandati svolti in modo consecutivo.

4.6.5 Per le realtà locali l'organo pastorale superiore di riferimento è il Comitato diocesano se costituito; ove sia presente il solo Coordinatore diocesano, la valutazione di eventuali deroghe spetterà al Comitato regionale, sentito il parere del Coordinatore diocesano.

4.6.6. Si stabilisce di norma un massimo di tre mandati consecutivi per:

- Presidente nazionale;
- Coordinatore nazionale;
- Direttore dell'Associazione;
- membri di CNS eletti dal CN;
- membri di Consiglio nazionale eletti dall'Assemblea Nazionale;
- membri di Consiglio nazionale scelti dal CN;

Il conteggio va effettuato computando i mandati svolti consecutivamente qualunque sia l'incarico ricoperto.

E' possibile la rielezione per mandati successivi, con una maggioranza qualificata di 2/3 dei voti validi, in caso di comprovata necessità, valutata dal Consiglio nazionale uscente, per:

- Presidente nazionale;
- Coordinatore nazionale;
- Direttore dell'Associazione;
- membri di CNS eletti dal CN.

Inoltre, previa autorizzazione del Consiglio nazionale sulla base di rilevanti considerazioni di natura pastorale, è possibile la rielezione per mandati successivi per:

- membri di Consiglio nazionale eletti dall'Assemblea nazionale;
- membri di Consiglio nazionale scelti dal CN.

4.6.7 Alla scadenza dei mandati si eleggono in ordinata successione il Presidente nazionale, il Comitato nazionale di servizio, i sei membri del Consiglio nazionale, i Comitati regionali di servizio, il membro del Consiglio nazionale di pertinenza delle regioni ai sensi dell'art.17 § d), i Comitati diocesani di servizio e/o i Coordinatori diocesani, i Pastoralisti di servizio.

4.7 Incompatibilità

4.7.1 L'elezione nello stesso organo di servizio di parenti e affini sia sottoposto al discernimento dell'organo di servizio di livello superiore.

4.7.2 Un coordinatore non può far parte di organi pastorali collegiali elettivi di altro livello oltre il proprio, né può assumere incarichi in altre aggregazioni laicali ecclesiali.

Similmente si eviti il cumulo di incarichi di servizio di tipo pastorale.

4.7.3 Il membro che conclude il mandato in un organo pastorale di servizio è preferibile che non si candidi al livello inferiore per il mandato successivo; l'organo deputato all'esame

delle candidature può valutare eventuali eccezioni sulla base di rilevanti considerazioni di natura pastorale.

NORMA TRANSITORIA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE ED A SEGUITO DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI DECISE IN C.N.

Per il rinnovo delle cariche elettive per l'anno 2007, nel conteggio dei mandati ricoperti in modo consecutivo dai membri degli organi pastorali a qualsiasi livello, non dovrà computarsi l'ultimo mandato, ai sensi delle norme indicate ai punti 4.5.2 e 4.5.3 del previgente regolamento.

Questa articolazione è da inserire in CAPO III – Organi di Servizio Pastorale

3.X Accettazione di incarico e Assunzione di responsabilità.

3.X.1 Devono sottoscrivere l'accettazione dell'incarico e l'assunzione di responsabilità ad esso conseguenti:

- a) gli eletti negli organi pastorali;
- b) i delegati di ministero e/o di servizio, con esclusione del livello locale.

3.X.2 L'accettazione dell'incarico e l'assunzione di responsabilità ad esso conseguente comporta lo svolgimento dell'ufficio secondo i principi sanciti dallo Statuto e dal regolamento, con l'adesione ai programmi ed agli indirizzi perseguiti dall'Associazione.

3.X.3 L'accettazione dell'incarico da parte degli eletti negli organi pastorali e degli incaricati nei ministeri e/o nei servizi associativi ad ogni livello implica:

- 1) la partecipazione alla vita degli organi pastorali associativi di cui essi sono membri, nei tempi e nei modi previsti dall'Associazione;
- 2) la partecipazione ai momenti formativi, a seconda del proprio livello di responsabilità e/o servizio ministeriale, programmati dal Consiglio nazionale di concerto con i Comitati regionali di servizio.

3.X.4 Gli eletti nei vari organi pastorali di servizio ed i delegati e membri di ministeri, servizi e commissioni, esercitano il loro incarico sempre a titolo gratuito, senza nulla pretendere per lo svolgimento dello stesso e per le modalità con le quali tali attività andranno ad esercitarsi. Pertanto, a seguito di assunzione di incarico non si avrà nulla a pretendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei confronti dell'Associazione per:

- il tempo dedicato all'incarico e le eventuali spese ad esso conseguenti;
- le idee ed i progetti elaborati e proposti in qualsiasi contesto associativo, pastorale e ministeriale;
- i contributi di natura spirituale, religiosa, culturale, scientifici e/o professionali offerti all'Associazione ed in essa diffusi con qualsiasi mezzo;
- le attività artistiche compiute, in qualsiasi forma esse si configurino ed in qualsiasi forma siano elaborate, proposte e diffuse all'interno dell'Associazione, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

3.X.5 L'Associazione, ai vari livelli, a suo insindacabile giudizio, per le esigenze connesse al buon funzionamento della stessa, può deliberare rimborsi spese a favore dei suoi associati a copertura di eventuali oneri derivanti dallo svolgimento degli incarichi affidati.

3.X.6 Non è consentito ad alcun organo pastorale impegnare l'Associazione con contratti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, ad eccezione del Comitato nazionale di Servizio, su mandato del Consiglio nazionale.

3.X.7 L'organo pastorale di livello superiore o il Consiglio nazionale potranno determinare la sospensione dall'incarico ed avviare, ove necessario, la procedura di rimozione dall'ufficio ai sensi dell'art.3.10 del presente regolamento, anche nel caso che nello svolgimento dell'attività di servizio, si verifichi uno dei seguenti casi:

a) la mancata accettazione di fatto dei principi sanciti dallo Statuto e dal regolamento dell'Associazione;

b) la mancata accettazione di fatto dei programmi e delle linee dell'Associazione;

c) la mancata partecipazione ai momenti formativi previsti;

d) la pretesa nei confronti dell'Associazione da parte di eletti in organi pastorali o nominati in ministeri, servizi e/o commissioni, di prestazioni economiche collegate e collegabili al servizio svolto, in qualsiasi forma esso sia esercitato ed in qualsiasi modo le pretese economiche siano state avanzate.

3.X.6 Ogni organismo pastorale è responsabile, per il proprio livello, delle azioni poste in essere e dei conseguenti atti amministrativi ed economici, derivanti dallo svolgimento della propria attività. A norma di quanto stabilito dalle leggi dello Stato per le associazioni private, l'accettazione dell'incarico e l'assunzione di responsabilità non determina alcuna obbligazione diretta, coobbligazione o obbligazione subordinata, in ordine alla situazione economica dell'Associazione, sia in capo agli organi pastorali collegialmente intesi, sia nei suoi singoli membri, a qualsiasi livello.

V - RAPPORTI CON LA CHIESA

5.1 L'Associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo", avendo ricevuto ufficiale approvazione da parte dei vescovi italiani, si pone in perfetta comunione con i Pastori della Chiesa: Santo Padre, Congregazioni romane, Conferenza Episcopale Italiana, singoli vescovi e parroci.

Perciò tutti gli organi di servizio pastorale, tramite i Coordinatori ai vari livelli, con cura particolare alimentino relazioni cordiali e regolari con tutte le realtà ecclesiali di propria competenza.

5.2 L'Associazione è soggetta alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda l'integrità della fede e dei costumi (CDC, can 305).

Normalmente questo avviene, oltre che attraverso il Consigliere spirituale, anche con la presenza di quei presbiteri aderenti all'Associazione e che detengono la responsabilità di vigilare in forza del sacramento dell'ordine.

5.3 Ai sensi dell'art.24 § 5 dello Statuto, l'Associazione chiede alla Conferenza Episcopale Italiana la nomina di un "Consigliere Spirituale".

A tal fine, ogni membro del Consiglio nazionale uscente può proporre al Presidente un nominativo tra i sacerdoti secolari e religiosi aderenti all'Associazione. Il Presidente raccoglie le segnalazioni e verifica le disponibilità. Il CNS predispose l'elenco e il CN sceglie il Consigliere Spirituale nazionale e ne chiede conferma alla Conferenza Episcopale Italiana.

L'incarico di Consigliere Spirituale avrà durata quadriennale. La richiesta e/o la conferma del Consigliere Spirituale sarà inoltrata alla CEI dal Consiglio nazionale uscente, alla scadenza del mandato.

5.5 Il “Delegato diocesano” o il “Delegato regionale” che alcuni vescovi o Conferenze Episcopali Regionali nominano per la loro diocesi, trovano la loro configurazione nei documenti ufficiali della Chiesa e della Conferenza Episcopale Italiana (cf CEI, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, 46; ECEI, V, 735; anche: Pontificio Consiglio per i Laici, *I sacerdoti nelle associazioni di fedeli*, EV, VII, 1282-1387).

Essi sono tramite tra le chiese locali e il Rinnovamento nello Spirito Santo.